

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000 , n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
Vigente al : 6-8-2024

PARTE II

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 151

(Principi generali)

1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.